



SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI Servizio Commercio e S.U.A.P.

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari

Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo

Resp. Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro

Nulla osta n. 3

Chioggia, il 5 aprile 2018

**NULLA OSTA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
lungo l'area demaniale marittima di Sottomarina e Isola Verde**

IL DIRIGENTE

vista l'istanza presentata in data 02/03/2018 (prot. n. 10876) dal Sig. **DI GIOVANNI GIOVANNI**, legale rappresentante della ditta **D.G.T. SNC DI GIOVANNI TURRIDDU & C.**, di partecipazione all'avviso pubblico del 29/01/2018 (prot.n.4686) per l'assegnazione ed il rilascio di autorizzazione/nulla-osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche demaniali marittime di Sottomarina ed Isola Verde per la stagione estiva 2018;

richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 22 in data 26/01/2018;
- la determinazione n. 639 del 26/03/2018 con la quale sono state approvate le graduatorie relative alla procedura per l'assegnazione ed il rilascio di autorizzazione/nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche demaniali marittime di Sottomarina ed Isola Verde per la stagione estiva 2018;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Provvedimenti del presente atto in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visto il decreto sindacale n. 27/2015 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Polizia Locale e Servizi Legali;

visti:

- il D.Lgs n. 114 del 31 Marzo 1998;
- la Legge Regionale nr. 10 del 06 Aprile 2001 - "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- l'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 9 in data 06.04.2001 – "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- l'art.30 e 68 del Codice della Navigazione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RILASCI

Alla Ditta **D.G.T. SNC DI GIOVANNI Turriddu & C.** con sede legale



il NULLA OSTA per esercitare l'attività di commercio su area pubblica per il settore alimentare, durante la stagione turistico balneare 2018 (a decorrere dalla data della presente sino al 30 settembre), lungo le aree pubbliche demaniali marittime di Sottomarina ed Isola Verde, con divieto assoluto di utilizzo di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli.

Si dà atto che i locali adibiti a ricovero dei mezzi eventualmente utilizzati ed a deposito della merce di vendita sono ubicati in Chioggia

L'esercizio del commercio ambulante nelle aree in concessione a terzi è consentito solo previa nulla-osta del concessionario.

Il titolare è vincolato all'osservanza delle norme prescritte dalle leggi, dai regolamenti di pubblica sicurezza, dalle norme vigenti in materia di commercio ambulante, dal regolamento sulla disciplina delle attività balneari nonché dalle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto del Comune di Chioggia.

Prescrizioni esercizio:

- 1) l'attività di vendita deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando esclusivamente banchi mobili anche motorizzati con motore elettrico (fatto salvo eventuale diversa motorizzazione da parte dei titolari di nulla osta che ne abbiano fatto uso negli anni precedenti) o a trazione servo assistita, con velocità non superiore a 5 Km/h della larghezza di ml. 1.50, lunghezza mt. 2,50 e altezza ml. 2.50 comprensiva della tenda di protezione. La tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centimetri per lato, rispetto alla dimensioni del carrello stesso per il settore non alimentare;
- 2) l'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie;
- 3) durante lo svolgimento dell'attività, l'operatore deve indossare un cartellino di riconoscimento e posizionare una targhetta identificativa sull'attrezzatura utilizzata, fornite dal Servizio competente, recanti entrambe: il logo del Comune di Chioggia, la ragione sociale della ditta, il numero del nulla osta con la data di rilascio;
- 4) l'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari, con divieto di vendita dei prodotti non compresi nel settore merceologico indicato nel presente nulla-osta;
- 5) l'attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dai successivi commi 2 e 3 dell'Art.45 del Regolamento comunale vigente in materia;
- 6) ai sensi dell'art.4 comma 3 della L.R. 06.04.2001 n°10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare



nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata; è fatto divieto di cessione, a qualsivoglia titolo (acquisto e/o affitto ramo d'azienda, comodato d'uso,...), del nulla osta da parte del soggetto risultante assegnatario, anche unitamente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica cui inerisce - stabilendo, in caso contrario, la decadenza immediata dalla titolarità dello stesso ed il conseguente scorrimento della graduatoria;

- 7) il nulla osta, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia e delle prescrizioni in esso indicate, consente di esercitare l'attività in disamina lungo tutta l'area demaniale marittima di Sottomarina e Isola Verde (spiaggia). E' pertanto nullo e privo di efficacia ogni eventuale accordo di qualsivoglia natura e/o scrittura privata volto ad individuare ed a riservare aree di competenza e/o comunque a limitare o modificare l'ambito di validità del nulla osta;
- 8) l'esercizio dell'attività commerciale è subordinato al rispetto delle norme igienico sanitarie.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, oltre alle responsabilità contemplate dalla legge, la revoca del presente nulla osta.

Si da atto che:

- i dati e/o informazioni di cui al presente provvedimento verranno pubblicati nel sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati sensibili. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all' art. 49 del T.U.E.L..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal suo rilascio.



IL DIRIGENTE
Dott. Michele Tiozzo